

Avv. Graziangela BERLOCO
 Via G. Tritto, 6 (ang. Via T. Mercadante)
 70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444
 e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 7.05.2019,
- letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
- udito il procuratore della parte ricorrente;

osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato, [REDACTED], nata a [REDACTED] ([REDACTED]) rappresentata e difesa come in atti, agendo in qualità di docente di ruolo alle dipendenze del M.I.U.R., ma attualmente addetta all'insegnamento su posto di sostegno per minorati psico-fisici, sulla scorta delle premesse in fatto e in diritto ivi diffusamente esposte, chiedeva al Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, di pronunciarsi nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, sulle seguenti conclusioni: *“previa disapplicazione di tutti gli atti illegittimi, con particolare riferimento alla parte in cui non tengono conto, ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul posto di sostegno, degli anni di insegnamento prestato dal ricorrente come docente precario, voglia:*

1. Dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune, per l' a.s. 2019/20 e conseguentemente, 2. Condannare il MIUR e l'USR Puglia, in persona di rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno per quanto di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari a consentire ai ricorrenti la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune, e comunque emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare gli effetti della decisione”; con vittoria di spese del giudizio.

Nonostante la ritualità della notifica, l'Amministrazione resistente preferiva non costituirsi, e se ne dichiarava la contumacia.

All'odierna udienza, all'esito di discussione, la causa veniva riservata in decisione.


In tale situazione, non potendosi procedere ad interpretazione della normativa nazionale conforme alle suindicate prescrizioni del diritto dell'Unione Europea, deve pervenirsi alla disapplicazione della disciplina nazionale in quanto discriminatoria nei confronti del personale non di ruolo, con conseguente riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto ad essere ammessa, alla stregua di docente con esperienza qualificata (ossia avendo assolto al previsto obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno), alla procedura di mobilità in contesa, e tanto anche alla luce della indubbia sussistenza nella fattispecie dell'allegato *periculum in mora*, correlato alla imminente scadenza della procedura *de qua*, la cui conclusione determinerebbe un pregiudizio indubbiamente irreparabile *ex post*.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *septies*, 669 *octies* e l'art. 700 c.p.c., fra le parti in epigrafe.

- accoglie il ricorso e per l'effetto,
- ordina all'amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune, alla stregua di docente appartenente da cinque anni al ruolo dei docenti di sostegno.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €  oltre Iva ,Cap ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si comunichi.

Trani , 7 maggio 2018

Il Giudice

Dott. ssa Angela Arbore

Trani, 10/05/2019

Il Giudice
dott.ssa Angela Arbore